FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA NEL QUINQUENNIO DAL 1966 AL 1970

Art. 34

Personale

Per l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nelle carriere direttiva e di concetto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, sono aumentati, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui. Per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero anzidetto lo sanziamento iscritto a tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno 1966, e' aumentato, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

Versione in vigore dal 30 novembre 1966, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970
Estremi	Legge 31 ottobre 1966, n. 942
Titolo	V — Amministrazione centrale e periferica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-piano-di-sviluppo-della-scuola-nel-quinquennio-dal/art-34-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it